



**COMUNE DI BUCCHERI**  
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)  
Palazzo Municipale "Dott. V.Spanò"  
Piazza Toselli n.1 – 96010 Buccheri  
Centralino 0931880359- Fax 0931-880559  
Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

**ORDINANZA SINDACALE N. 17 DEL 01.06.2021**

**Oggetto: Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti – Anno 2021**

**IL SINDACO**

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n. 225;

**Premesso**

che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

**Accertato**

che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;  
che in tali terreni, per di più si annidano e proliferano insetti e roditori, causa di potenziali pericoli alla salute;

**Ritenuta**

la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità,;

**Vista** la Legge n. 225/1992 "Istituzione del servizio di Protezione Civile";

**Viste** le Leggi Regionali n. 16 del 06.04.1996, n. 14 del 31.08.1998 e n. 14 del 14.04.2006;

**Vista** la Legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**Visto** il D.lgs. n.267/2000 in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

**Visto** il D.lgs. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 14.3.1997,”;

**Visto** l’art. 69 dell’O.A.EE.LL.;

**Visto** il titolo III° del D.lgs. n. 139 dell’08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

**Visto** l’art 255 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

**Visto** il D.L. 91 del 24.6.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

**Visto** il D.L 91 del 24.6.2014 che modifica il D.lgs. n. 152/2006 riguardante l’abbruciatura dei residui vegetali, inserendo l’art. 256-bis il comma 6-bis che così recita: All’art. 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: 6-bis, le disposizioni del presente articolo e dell’art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata” ;

**Vista** l’Ordinanza n. 3606/2007 del Presidente del Consiglio dei Ministri, “Disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione in atto nei territori dell’Italia centro-meridionale”;

**Vista** la Circolare del 14.1.2008 del Presidente della Regione Siciliana;

**Vista** la Legge n. 689/1981;

**Visto** il D.P.R.S. del 4/6/2008;

**Visti** gli artt. 423, 423bis, 449, 650 e 652 del Codice Penale;

**Vista** la Determina Sindacale n. 23 del 29.5.2008;

**Vista** la Legge n. 116 dell’11/8/2014;

**Visto** l’art. 3 dell’Ordinanza contingibile ed urgente n. 18 del 30/04/2020 del Presidente della Regione Siciliana;

**Vista** la nota prot. 037220 del 08/05/2020 del servizio 15 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;

**Vista** la nota prot. 0027399 del 13/05/2020 dell’Area V “ Protezione Civile, Difesa Civile, Coordinamento del Soccorso Pubblico” dell’UTG di Siracusa;

**Vista** la nota prot. 27976 del 04.05.2021 dell’Area V della competente Prefettura Territoriale.

## **ORDINA**

### **Art. 1**

Tutti i proprietari possessori e/o conduttori di terreni e aree agricole ricadenti nel Comune di Buccheri, **entro e non oltre il 15.06.2021, dovranno eliminare le sterpaglie, la vegetazione secca ed in generale qualunque materiale infiammabile, compresi i rifiuti, intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà per una fascia di rispetto non inferiore a metri 10,00, mantenendo tali condizioni fino al 15.10.2021.**

### **Art. 2**

I proprietari e/o conduttori di terreni ed aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e